

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "**Gruppo Adozioni per la Vita - ONLUS**" anche abbreviabile in "**G.A.V. ONLUS**" oppure "**GAV - ONLUS**"

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia redatto in conformità alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e dalla Legge 266 del 11 agosto 1991 e loro successive modificazioni E' obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Beinasco (TO), frazione Borgaretto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche prima della scadenza.

Articolo 4 - Statuto e regolamento

L'Associazione è retta dal presente Statuto, in ottemperanza e nei limiti da quanto stabilito dalla normativa vigente, e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Articolo 5 – Finalità, scopo ed attività

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Essa ha scopo umanitario ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso azioni nel campo della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione. L'attività viene svolta attraverso l'opera prevalente, personale e gratuita dei suoi associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limite necessario per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di:

- promuovere, attraverso i mezzi di comunicazione sociale di vario tipo e la realizzazione di studi, progetti, ricerche e l'attuazione di programmi di cooperazione, la conoscenza e l'integrazione fra i popoli;
- valorizzare le differenti culture per un reciproco rapporto di fiducia e fratellanza;
- sviluppare l'attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione ed a salvaguardia dei principi sanciti dalla Carta dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta di Algeri;
- promuovere progetti di sviluppo nei Paesi emergenti;
- programmare ed organizzare iniziative, sia a livello locale che nazionale e internazionale, a supporto degli scopi sociali e per favorire la sensibilizzazione e la conoscenza delle problematiche esistenti nei Paesi emergenti;
- portare aiuti in loco e nelle aree geografiche ove ci possa essere necessità, per sopperire situazioni urgenti di emarginazione e di degrado o di emergenza sociale e sanitaria;
- realizzare attività editoriali, di documentazione e di ricerca.

Per la realizzazione degli scopi sopra riportati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- raccogliere abiti e giochi usati, farmaci e generi alimentari da distribuire alle famiglie disagiate presenti sul territorio;
- sostenere l'adozione a distanza di bambini o di interi nuclei familiari;
- sostenere e/o realizzare direttamente progetti di sviluppo nei Paesi emergenti negli ambiti sanitario, educativo, formativo, del micro-credito, ecc...;
- inviare aiuti umanitari ai Paesi colpiti da calamità naturali;
- realizzare conferenze e incontri tra le diverse culture presenti sul territorio, al fine di promuovere la conoscenza reciproca e l'integrazione. Verranno, inoltre, organizzate serate a tema di presentazione delle varie comunità straniere e del rispettivo Paese di origine;
- organizzare incontri e conferenze per sensibilizzare sulle condizioni di vita presenti nei Paesi del Terzo Mondo e sulle relative problematiche sanitarie, sociali ed economiche;
- sensibilizzare le scuole di ogni ordine e grado sui temi della mondialità, della solidarietà e dell'intercultura attraverso l'organizzazione e la gestione di laboratori;
- organizzare serate culturali e musicali per la promozione dell'intercultura con l'intervento di esponenti delle diverse culture di riferimento;
- realizzare attività di documentazione e di ricerca;
- presentazioni di libri su tematiche sociali ed interculturali.

L'Associazione promuoverà, altresì, tutte quelle attività, istituzionali, che reputerà opportune ed utili per promuovere le finalità sopra delineate. L'Associazione è del tutto priva di qualsiasi scopo di lucro e qualsiasi provento o entrata che dovesse ricevere andrà interamente a finanziare i progetti di promozione e la struttura associativa necessaria alla loro realizzazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle eventualmente ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 6 - Principi e strumenti di realizzazione delle finalità associative.

L'Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione, anche finanziaria, con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici e religiosi, potendo così partecipare e contribuire alla realizzazione del proprio scopo associativo sia attraverso interventi generali che attraverso progetti che si collochino nel quadro delle proprie finalità.

I SOCI

Articolo 7 - Ammissione e qualificazione dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne condividano appieno le finalità e gli scopi e che contribuiscano alla loro realizzazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente; detta domanda dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio nonché l'impegno formale all'osservanza del presente Statuto, e del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

I soci possono liberamente dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento; il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione, all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- essere eletti per ricoprire le cariche associative
- eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione
- approvare annualmente il bilancio
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno
- ricevere una tessera che certifichi la loro adesione all'associazione.

Articolo 9 - Doveri dei soci

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro personale. Le prestazioni da essi svolte a favore dell'Associazione si intendono in totale gratuità; ad essi può spettare, se preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo, il rimborso delle eventuali spese vive sostenute nell'adempimento dei compiti ad essi assegnati ed opportunamente documentate.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, nell'assoluto rispetto del presente Statuto e del regolamento interno.

I soci devono versare le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea nelle forme e nei tempi da questo previsti.

Articolo 10 - Esclusione del socio

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione e la decadenza del socio nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a beneficio dell'associazione
- mancato pagamento della quota associativa
- inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto o dal regolamento interno
- gravi comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione
- morte.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione per designazione o delega. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'organo di revisione contabile, se previsto

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci dell'associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza o assenza, dal Vice - Presidente oppure ancora dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo
- approva il programma annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- elegge il Consiglio direttivo, il Presidente e l'organo di revisione contabile;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dall'organo di revisione contabile;
- approva il Regolamento interno
- delibera sulle materie ad essa portate dal Consiglio direttivo
- approva l'istituzione o soppressione di sedi secondarie
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che effettua la convocazione o di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo oppure su richiesta dell'organo di controllo oppure ancora in seguito a richiesta da parte di almeno un decimo dei soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da trasmettersi a tutti i soci almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, sempre nei limiti del numero di deleghe di cui al primo comma. La seconda convocazione deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Articolo 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti.

Le delibere di modifica dello Statuto e del Regolamento interno sono valide se ottengono il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo si fa riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 31.

Articolo 16 - Verbalizzazione

Le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto da un Segretario, appositamente eletto in sede di apertura dei lavori Assembleari e scelto anche non fra i soci, e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quattordici membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato, su istanza del Presidente oppure di almeno un terzo dei suoi membri oppure ancora dall'organo di controllo, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Si considera regolarmente convocato il Consiglio qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e nessuno di essi si opponga a trattare una o più materie all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo e può essere rieletto.

Ove venisse a mancare, per qualunque motivo, un consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza di questi, un socio eletto dall'Assemblea. Il consigliere subentrato scadrà alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni del Consiglio, può venire dichiarato decaduto.

Articolo 18 - Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo, fra l'altro,:

- formula i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il Regolamento interno per il funzionamento degli organismi in cui si articola l'Associazione;
- decide sulle misure disciplinari, eventuali, da infliggere ai soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- propone gli eventuali versamenti integrativi per le varie categorie di soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea, su istanza propria o dei Soci, la nomina di soci onorari
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate
- attribuisce la qualifica di socio benemerito ai soci effettivi, in conformità al presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e vengono opportunamente verbalizzate.

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i Consiglieri, in sede di elezione del Consiglio direttivo oppure, in caso di sua sostituzione, in sede successiva.

Articolo 20 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e la verbalizzazione delle deliberazioni.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito verbale, controfirmato dal Presidente entrante, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo

Articolo 21 - Deleghe del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, elegge nel suo seno uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario, un Tesoriere ed un Segretario; potrà altresì affidare deleghe specifiche a singoli consiglieri, determinandone poteri e limitazioni di dette nomine, accettate dall'interessato, e predisponendone opportuna verbalizzazione.

Il Vice Presidente, coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in situazione di assenza o impedimento riconosciuti e preventivamente autorizzati dal Consiglio direttivo, il Vice Presidente vicario può compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Il Tesoriere, custodisce il fondo comune e cura la gestione amministrativa dell'associazione.

Articolo 22 - Organo di controllo

Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, l'Associazione può dotarsi di un organo di controllo.

Detto organo può essere unipersonale (revisore unico) oppure collegiale (collegio sindacale), composto da tre membri.

Il revisore unico o i membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci.

Qualora l'Assemblea opti per l'organo unipersonale, il revisore dovrà essere iscritto al registro dei Revisori contabili; qualora invece l'Assemblea decida di dotarsi di un organo collegiale, almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere iscritto al suddetto registro.

Il funzionamento ed i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

Il mandato all'organo di controllo ha durata di triennale ed è rinnovabile.

Articolo 23 - Compensi

Non è prevista la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti o compensi di qualunque entità e/o sotto qualsiasi forma, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Articolo 24 - I beni

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e beni mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci e gli organi sociali.

Articolo 25 - Contributi dei soci

Il contributo dei soci all'attività sociale è costituito dalla quota d'iscrizione annuale, il cui importo viene deliberato annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, per motivate ragioni, potrà chiedere ai soci eventuali contributi suppletivi della quota.

Articolo 26 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, trae le risorse economiche da: quote associative e contributi degli aderenti; contributi di privati e donazioni; contributi di organismi internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; lasciti testamentari accettati con beneficio di inventario. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 - Bilancio preventivo

Il Consiglio direttivo predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio preventivo deve evidenziare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'assemblea con le modalità ed entro il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.

Articolo 29 - Bilancio consuntivo

Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e consegnato all'organo di controllo, se nominato, almeno quindici giorni prima a quello fissato per l'Assemblea.

Nel caso in cui sia stato nominato l'organo di controllo oppure qualora esso non sia stato nominato ma i proventi abbiano superato per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, il bilancio deve recare una relazione sottoscritta o dall'organo di controllo oppure da uno o più revisori iscritti al registro dei revisori contabili.

Articolo 30 - Destinazione degli utili e delle riserve

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili dell'esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio sono è deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'assemblea dei soci deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.,

Articolo 32 - Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, purchè Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 33 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelti dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

Articolo 34 - Rimando

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si farà riferimento al Codice Civile al D. Lgs. 460/97 e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto in Borgaretto, il 16 Ottobre 2015

Il Presidente
(Mariella BRUNO)

Il Segretario
(Egle Costa)